

Direttive dell'UFAS per l'inoltro delle richieste di aiuti finanziari secondo la legge del 30 settembre 2011¹ sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG)

del 1° gennaio 2015

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

visto l'articolo 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 17 ottobre 2012² sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (OPAG),

emana le seguenti direttive:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Le presenti direttive disciplinano:

- a. la procedura d'inoltro delle richieste;
- b. la procedura di trattamento delle richieste;
- c. le modalità di calcolo degli aiuti finanziari.

Art. 2 Campo d'applicazione

Le presenti direttive si applicano alla concessione di aiuti finanziari a istituzioni private, Cantoni e Comuni secondo la legge del 30 settembre 2011 sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche (LPAG).

Art. 3 Definizioni

Nelle presenti direttive si intendono per:

- a. *Partecipante*: persona di età inferiore ai 25 anni che prende parte a un'attività organizzata da un'istituzione responsabile. Per i partecipanti di cui all'articolo 9 LPAG la fascia di età va dai 17 ai 30 anni.
- b. *Assistente*: persona di età inferiore ai 30 anni corresponsabile per la pianificazione e la realizzazione di una manifestazione organizzata da un'istituzione responsabile.
- c. *Responsabile di corso*: persona, di qualsiasi età, responsabile per la pianificazione e lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento secondo l'articolo 9 LPAG.
- d. *Singola organizzazione*: istituzione privata che propone principalmente prestazioni e attività rivolte a fanciulli e giovani. Può disporre di strutture regionali.
- e. *Associazione mantello*: istituzione privata i cui membri, con diritto di voto, sono singole organizzazioni che operano nello stesso ambito, indipendentemente l'una dall'altra. L'associazione mantello fornisce prestazioni essenziali per i suoi membri e ne rappresenta gli interessi a livello nazionale.
- f. *Piattaforma di coordinamento*: struttura organizzativa privata che coordina determinate attività o rivendicazioni a livello nazionale in vista del perseguimento di un obiettivo comune e mette in contatto gli attori che ne fanno parte.
- g. *Progetto*: insieme di attività svolte una sola volta nell'arco di un periodo definito (data di inizio e fine), allo scopo di raggiungere un determinato obiettivo tenendo conto dei vincoli esistenti in termini di tempo, risorse e qualità.
- h. *Attività*: attività svolta regolarmente da un'istituzione responsabile, con la partecipazione di fanciulli e giovani. Essa permette loro di assumersi responsabilità e acquisire competenze chiave.

¹ RS 446.1

² RS 446.11

- i. *Prestazioni e attività per fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione*: prestazioni e attività rivolte in particolare a fanciulli e giovani provenienti da famiglie socialmente svantaggiate o con un basso livello d'istruzione, migranti o disabili.
- j. *Manifestazione*: evento aperto al pubblico. Ogni manifestazione prevede un proprio programma, con almeno tre ore di contenuti tematici relativi al settore dell'infanzia e della gioventù.
- k. *Scambio*: proposta per fanciulli e giovani con domicilio di diritto civile in Svizzera, che prevede una scelta accurata, un'assistenza adeguata, la preparazione e l'introduzione in una cultura ospite nonché una valutazione al rientro nella propria cultura.
- l. *Membro*: persona di età inferiore ai 25 anni che appartiene formalmente a un'organizzazione conformemente ai suoi statuti. Ai sensi della LPAG è considerata «membro» anche una persona che contribuisce allo svolgimento di un'attività regolare.
- m. *Approccio innovativo*: approccio nuovo a livello nazionale, che sviluppa nuove forme di attività giovanili extrascolastiche oppure completa o sviluppa ulteriormente forme già note.
- n. *Partecipazione*: coinvolgimento totale di bambini e giovani nell'intero processo. I fanciulli e i giovani devono essere attori centrali sia nell'avvio, nella pianificazione e nella realizzazione dei progetti di partecipazione attiva dei giovani che nel corso della loro valutazione.

Sezione 2: Inoltro delle richieste

Art. 4 Inoltro delle richieste

¹ Le richieste, corredate di tutti i documenti necessari, sono inoltrate all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

² Le richieste di cui all'articolo 7 capoverso 2 e agli articoli 8–11 LPAG sono registrate dal richiedente in una banca dati elettronica. Le altre richieste sono inoltrate per iscritto.

Sezione 3: Principi generali per il trattamento delle richieste di istituzioni private

Art. 5 Entrata nel merito

L'UFAS entra nel merito della richiesta, se:

- a. sono soddisfatte le condizioni generali di cui agli articoli 3 e 6 LPAG;
- b. sono allegati tutti i documenti richiesti;
- c. la richiesta è inoltrata entro i termini previsti, debitamente firmata.

Art. 6 Calcolo degli aiuti finanziari

Le basi di calcolo specifiche sono definite nei singoli allegati delle presenti direttive.

Art. 7 Controlli a campione

L'UFAS esegue controlli a campione per verificare le attività svolte. Per questa eventualità, l'istituzione responsabile deve conservare i documenti per dieci anni. Il termine decorre dalla notifica della decisione o dall'entrata in vigore del contratto di prestazioni.

Art. 8 Divieto di cumulo

Per un'attività, una prestazione o un corso, non è consentito percepire contemporaneamente aiuti finanziari sia in virtù della LPAG che della legge del 17 giugno 2011³ sulla promozione dello sport.

Art. 9 Parità salariale

Le istituzioni private si impegnano a garantire ai loro dipendenti la parità salariale tra donne e uomini.

Sezione 4: Disposizioni speciali per alcuni tipi di aiuti finanziari

Art. 10 Aiuti finanziari a istituzioni private per la gestione delle strutture e per attività regolari (associazioni mantello e piattaforme di coordinamento, art. 7 cpv. 1 LPAG)

¹ I dati necessari per l'inoltro della richiesta e i documenti richiesti sono elencati nell'allegato 1.

³ RS 415.0

² Nel caso di richieste di piattaforme di coordinamento, l'UFAS può chiedere ulteriori documenti, diversi o complementari.

³ L'UFAS versa gli aiuti finanziari in base ai contratti di prestazioni conclusi con le istituzioni responsabili.

Art. 11 Aiuti finanziari a istituzioni private per la gestione delle strutture e per attività regolari (singole organizzazioni, art. 7 cpv. 2 LPAG)

¹ La condizione fondamentale per le singole organizzazioni varia a seconda del loro tipo:

- a. le organizzazioni a carattere associativo dispongono di un effettivo di membri di almeno 500 fanciulli e giovani;
- b. le organizzazioni a carattere non associativo svolgono almeno 10 manifestazioni con un totale di almeno 150 partecipanti attivi;
- c. le organizzazioni specializzate nello scambio di giovani organizzano annualmente almeno 50 soggiorni individuali all'estero o in altre aree linguistiche.

² I dati necessari per l'inoltro della richiesta, i documenti da accludere e i fattori rilevanti per il calcolo e per la valutazione sono elencati nell'allegato 2.

³ Gli aiuti finanziari sono calcolati in base ai dati del richiedente relativi all'anno precedente.

⁴ I fattori di calcolo quantitativi sono calcolati automaticamente dalla banca dati.

⁵ I fattori di valutazione qualitativi sono valutati da almeno due collaboratori dell'UFAS.

⁶ I fattori di valutazione qualitativi rappresentano almeno il 40 per cento del totale.

⁷ Ai fattori di calcolo e di valutazione rilevati è attribuito un punteggio da zero a tre punti e successivamente applicato un coefficiente di ponderazione.

⁸ Per calcolare il punteggio si moltiplica la somma dei fattori quantitativi per la somma dei fattori qualitativi.

⁹ L'importo complessivo disponibile è ripartito, in misura proporzionale al punteggio ottenuto, tra le istituzioni responsabili che ricevono aiuti finanziari secondo l'articolo 7 capoverso 2 LPAG.

¹⁰ L'UFAS si pronuncia mediante decisione.

¹¹ La ponderazione dei fattori di calcolo e dei fattori di valutazione è pubblicata al momento della notifica della decisione.

Art. 12 Aiuti finanziari a istituzioni private per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello o favoriscono la partecipazione attiva dei giovani (art. 8 cpv. 1 LPAG)

¹ I dati necessari per l'inoltro della richiesta e i documenti richiesti per i progetti che fungono da modello e per quelli che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani sono elencati, rispettivamente, nell'allegato 3 e nell'allegato 4.

² La richiesta è sottoposta al parere di specialisti esterni che, in base a criteri uniformi, consigliano l'UFAS in vista della decisione sulla meritorietà della richiesta.

³ Gli specialisti esterni si ricusano se sono membri di un'istituzione richiedente o in essa coinvolti oppure se, per altri motivi, potrebbero essere prevenuti nel trattamento della richiesta in esame.

⁴ L'UFAS si pronuncia mediante decisione.

⁵ Il pagamento può essere effettuato con versamenti parziali ed essere subordinato alla presentazione di rapporti intermedi e finali.

Art. 13 Aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e il perfezionamento (art. 9 LPAG)

¹ I dati necessari per l'inoltro della richiesta, i documenti richiesti e i fattori rilevanti per il calcolo sono elencati nell'allegato 5.

² Il contenuto dei corsi di formazione e perfezionamento è stabilito mediante un contratto di prestazioni.

³ Le fatture relative ai corsi di formazione e perfezionamento devono essere registrate nella banca dati elettronica entro la fine di agosto dell'anno corrente per i corsi svolti nel primo semestre ed entro la fine di febbraio dell'anno successivo per quelli svolti nel secondo semestre.

⁴ Un corso non è computato se:

- a. la sua durata è inferiore a quella stabilita nel contratto di prestazioni;
- b. il rapporto tra il numero dei partecipanti e quello dei responsabili del corso supera il fattore 15.

⁵ Un corso di mezza giornata dura almeno due ore e uno di una giornata almeno quattro ore. Un corso che dura almeno due ore e termina prima delle ore 12 o inizia dopo le 17 è considerato un corso di mezza giornata.

⁶ Il tempo impiegato per i pasti, il riordino dei locali e gli spostamenti non rientra nel calcolo della durata di un corso.

⁷ Per il calcolo del punteggio totale vengono sommati tutti i punti ottenuti dalle istituzioni responsabili per i corsi.

⁸ L'importo complessivo disponibile è ripartito, in misura proporzionale al punteggio totale ottenuto, tra le istituzioni responsabili che ricevono aiuti finanziari secondo l'articolo 9 LPAG.

⁹ L'UFAS stabilisce un contributo massimo ai costi dei corsi per giorno e per partecipante.

¹⁰ L'UFAS si pronuncia mediante decisione al più tardi alla fine di giugno.

Art. 14 Aiuti finanziari a istituzioni private per l'attuazione di progetti di promozione della partecipazione politica a livello federale (art. 10 LPAG)

¹ I dati necessari per l'inoltro della richiesta e i documenti richiesti sono elencati nell'allegato 6.

² L'UFAS si pronuncia mediante decisione.

³ Il pagamento può essere effettuato con versamenti parziali ed essere subordinato alla presentazione di rapporti intermedi e finali.

Art. 15 Aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni per progetti modello d'importanza nazionale (art. 11 LPAG)

¹ I dati necessari per l'inoltro della richiesta e i documenti richiesti sono elencati nell'allegato 7.

² L'UFAS si pronuncia mediante decisione e intraprende trattative contrattuali con i Cantoni o i Comuni interessati.

Art. 16 Aiuti finanziari ai Cantoni per programmi cantonali volti a fondare e sviluppare la politica dell'infanzia e della gioventù (art. 26 LPAG)

¹ A complemento delle presenti direttive, l'UFAS elabora un documento programmatico e un contratto modello che disciplinano il contenuto del contratto di prestazioni tra la Confederazione e i Cantoni interessati a concluderne uno.

² L'UFAS tratta le richieste per l'avvio di trattative contrattuali in base all'ordine di inoltro.

³ L'UFAS intraprende trattative contrattuali con i Cantoni interessati.

4. Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Budget residuo

L'UFAS destina gli aiuti finanziari non utilizzati ad altri aiuti finanziari secondo la LPAG.

Art. 18 Pubblicazione degli aiuti finanziari

¹ L'UFAS pubblica in forma adeguata una breve descrizione delle prestazioni e delle attività per cui sono concessi aiuti finanziari conformemente alla LPAG nonché gli importi accordati a tutti i beneficiari.

² Fanno eccezione i beneficiari di cui all'articolo 7 capoverso 2 e all'articolo 9 LPAG; in tal caso, l'UFAS pubblica solo gli importi degli aiuti finanziari.

³ Tutti i beneficiari devono menzionare nel rapporto annuale e nel conto annuale il relativo articolo e l'importo degli aiuti finanziari ricevuti in virtù degli articoli 7–11 LPAG.

Art. 19 Valutazione

L'impostazione delle basi di calcolo è sottoposta regolarmente a valutazione.

Art. 20 Entrata in vigore e validità

¹ Le presenti direttive sostituiscono le direttive del 1° gennaio 2014 ed entrano in vigore il 1° gennaio 2015.

² L'articolo 16 ha effetto sino al 31 dicembre 2022.

Berna, 20 dicembre 2014

Jürg Brechbühl, direttore dell'UFAS

Ludwig Gärtner, direttore supplente
Capo dell'Ambito Famiglia, generazioni e società (FGS)

Allegato 1

Aiuti finanziari a istituzioni private per la gestione delle strutture e per attività regolari (associazioni mantello e piattaforme di coordinamento, art. 7 cpv. 1 LPAG)

1. Fattori rilevanti per la valutazione

- a. Numero di organizzazioni membro con diritto di voto;
- b. compiti d'informazione e di coordinamento a livello nazionale e internazionale nonché collaborazione attiva e rete di contatti;
- c. sviluppo delle attività extrascolastiche e garanzia della loro qualità;
- d. struttura organizzativa;
- e. presenza sul territorio;
- f. prestazioni e attività;
- g. plurilinguismo;
- h. collaborazione con altre istituzioni responsabili.

2. Documenti richiesti

- a. Lettera di motivazione;
- b. linee direttive o descrizione dell'organizzazione;
- c. statuti;
- d. rapporto annuale approvato dell'anno precedente;
- e. conto annuale riveduto dell'anno precedente;
- f. budget per il periodo contrattuale.

Allegato 2

Aiuti finanziari a istituzioni private per la gestione delle strutture e per attività regolari (singole organizzazioni, art. 7 cpv. 2 LPAG)

1. Fattori di calcolo quantitativi

1.1. Organizzazioni a carattere associativo

1.1.1. Condizioni fondamentali

A. Membri

Definizione: *Numero dei membri di età inferiore ai 25 anni*

0	- 499 membri	0 punti
500	- 2999 membri	1 punto
3000	- 11 999 membri	2 punti
Più di 11 999 membri		3 punti

B. Attività in diverse regioni linguistiche

Definizione: *Attività dell'istituzione responsabile nelle regioni linguistiche*

Alle organizzazioni che operano esclusivamente in Ticino e nei Grigioni non è attribuito alcun punto.

In una determinata regione linguistica ai sensi dell'articolo 1 lettera a OPAG	0 punti
In tutti i Cantoni di una regione linguistica	1 punto
In due regioni linguistiche	2 punti
In più di due regioni linguistiche	3 punti

1.1.2. Altri fattori

C. Giorni di manifestazioni

Definizione: *Numero complessivo dei giorni di manifestazioni*

Ogni manifestazione deve avere almeno dieci partecipanti e prevedere un contenuto tematico di almeno tre ore.

0	- 9 giorni	0 punti
10	- 49 giorni	1 punto
50	- 99 giorni	2 punti
Più di 99 giorni		3 punti

D. Quota di giovani di età inferiore ai 30 anni membri della direzione e della presidenza

Definizione: *Quota di giovani di età inferiore ai 30 anni facenti parte della direzione e della presidenza (in percentuale)*

0	- 39 per cento	0 punti
40	- 59 per cento	1 punto
60	- 79 per cento	2 punti
80	- 100 per cento	3 punti

E. Giorni di campi di gruppo

Definizione: *Numero complessivo dei giorni in cui l'istituzione responsabile ha svolto campi di gruppo*

Ogni campo di gruppo dura tra due e quattordici giorni e ha almeno dieci partecipanti.

0	- 19 giorni	0 punti
20	- 69 giorni	1 punto
70	- 149 giorni	2 punti
Più di 149 giorni		3 punti

F. Giorni di scambi individuali

Definizione: *Somma dei giorni di scambi di tutti i partecipanti*

I partecipanti devono avere il domicilio di diritto civile in Svizzera..

0	- 399 giorni	0 punti
400	- 1999 giorni	1 punto
2000	- 6999 giorni	2 punti
Più di 6999 giorni		3 punti

G. Assistenti

Definizione: *Numero complessivo degli assistenti presenti alle attività e alle manifestazioni aperte al pubblico*

0	- 19 assistenti	0 punti
20	- 49 assistenti	1 punto
50	- 149 assistenti	2 punti
Più di 149 assistenti		3 punti

H. Assemblee

Definizione: *Numero di assemblee, riunioni e conferenze organizzate a livello nazionale dall'istituzione responsabile cui hanno partecipato almeno sei persone appartenenti a una commissione, a un gruppo di lavoro o alla presidenza. Queste persone sono attive perlopiù a titolo onorifico.*

0	- 9 assemblee	0 punti
10	- 19 assemblee	1 punto
20	- 39 assemblee	2 punti
Più di 39 assemblee		3 punti

1.2. Organizzazioni a carattere non associativo

1.2.1. Condizioni fondamentali

A. Partecipanti

Definizione: *Numero complessivo dei giovani di età inferiore ai 25 anni che partecipano alle attività o alle manifestazioni dell'istituzione responsabile.*

0	- 149 partecipanti	0 punti
150	- 499 partecipanti	1 punto
500	- 999 partecipanti	2 punti
Più di 999	partecipanti	3 punti

B. Attività in diverse regioni linguistiche

Definizione: *Attività dell'istituzione responsabile nelle regioni linguistiche*

Alle organizzazioni che operano esclusivamente in Ticino e nei Grigioni non è attribuito alcun punto.

In una determinata regione linguistica ai sensi dell'articolo 1 lettera a OPAG	0 punti
In tutti i Cantoni di una regione linguistica	1 punto
In due regioni linguistiche	2 punti
In più di due regioni linguistiche	3 punti

C. Giorni di manifestazioni

Definizione: *Numero di giorni di manifestazioni con un totale di almeno 150 partecipanti*

Devono essere offerte almeno dieci manifestazioni. Ciascuna di esse prevede un contenuto tematico di almeno tre ore.

0	- 9 giorni	0 punti
10	- 49 giorni	1 punto
50	- 99 giorni	2 punti
Più di 99	giorni	3 punti

1.2.2. Altri fattori

D. Quota di giovani di età inferiore ai 30 anni membri della direzione e della presidenza

Definizione: *Quota di giovani di età inferiore ai 30 anni facenti parte della direzione e della presidenza (in percentuale)*

0	- 39 per cento	0 punti
40	- 59 per cento	1 punto
60	- 79 per cento	2 punti
80	- 100 per cento	3 punti

E. Giorni di campi di gruppo

Definizione: *Numero complessivo dei giorni in cui l'istituzione responsabile ha svolto campi di gruppo*

Ogni campo di gruppo dura tra due e quattordici giorni e ha almeno dieci partecipanti.

0	- 19 giorni	0 punti
20	- 69 giorni	1 punto
70	- 149 giorni	2 punti
Più di 149	giorni	3 punti

F. Giorni di scambi individuali

Definizione: *Somma dei giorni di scambi di tutti i partecipanti*

I partecipanti devono avere il domicilio di diritto civile in Svizzera.

0	- 399 giorni	0 punti
400	- 1999 giorni	1 punto
2'000	- 6999 giorni	2 punti
Più di 6999	giorni	3 punti

G. Assistenti

Definizione: *Numero complessivo degli assistenti presenti alle attività e alle manifestazioni aperte al pubblico*

0	- 19 assistenti	0 punti
20	- 49 assistenti	1 punto
50	- 149 assistenti	2 punti
Più di 149	assistenti	3 punti

H. Assemblee

Definizione: *Numero di assemblee, riunioni e conferenze organizzate a livello nazionale dall'istituzione responsabile cui hanno partecipato almeno sei persone appartenenti a una commissione, a un gruppo di lavoro o alla presidenza. Queste persone sono attive perlopiù a titolo onorifico.*

0	- 9 assemblee	0 punti
10	- 19 assemblee	1 punto
20	- 39 assemblee	2 punti
Più di 39	assemblee	3 punti

1.3. Organizzazioni specializzate nello scambio di giovani

1.3.1. Condizioni fondamentali

A. Giorni di scambi individuali

Definizione: *Somma dei giorni di scambi di tutti i partecipanti*

I partecipanti devono avere il domicilio di diritto civile in Svizzera.

0	- 49 giorni	0 punti
50	- 199 giorni	1 punto
200	- 499 giorni	2 punti
	Più di 499 giorni	3 punti

B. Attività in diverse regioni linguistiche

Definizione: *Attività dell'istituzione responsabile nelle regioni linguistiche*

Alle organizzazioni che operano esclusivamente in Ticino e nei Grigioni non è attribuito alcun punto.

In una determinata regione linguistica ai sensi dell'articolo 1 lettera a OPAG	0 punti
In tutti i Cantoni di una regione linguistica	1 punto
In due regioni linguistiche	2 punti
In più di due regioni linguistiche	3 punti

1.3.2. Altri fattori

C. Giorni di manifestazioni

Definizione: *Numero complessivo dei giorni di manifestazioni*

Ogni manifestazione deve avere almeno dieci partecipanti e prevedere un contenuto tematico di almeno tre ore.

0	- 9 giorni	0 punti
10	- 49 giorni	1 punto
50	- 99 giorni	2 punti
	Più di 99 giorni	3 punti

D. Quota di giovani di età inferiore ai 30 anni membri della direzione e della presidenza

Definizione: *Quota di giovani di età inferiore ai 30 anni facenti parte della direzione e della presidenza (in percentuale)*

0	- 39 per cento	0 punti
40	- 59 per cento	1 punto
60	- 79 per cento	2 punti
80	- 100 per cento	3 punti

E. Giorni di campi di gruppo

Definizione: *Numero complessivo dei giorni in cui l'istituzione responsabile ha svolto campi di gruppo*

Ogni campo di gruppo dura tra due e quattordici giorni e ha almeno dieci partecipanti.

0	- 19 giorni	0 punti
20	- 69 giorni	1 punto
70	- 149 giorni	2 punti
	Più di 149 giorni	3 punti

F. Giorni di scambi individuali

Definizione: *Somma dei giorni di scambi di tutti i partecipanti*

I partecipanti devono avere il domicilio di diritto civile in Svizzera.

0	- 399 giorni	0 punti
400	- 1999 giorni	1 punto
2000	- 6999 giorni	2 punti
Più di 6999	giorni	3 punti

G. Assistenti

Definizione: *Numero complessivo degli assistenti presenti alle attività e alle manifestazioni aperte al pubblico*

0	- 19 assistenti	0 punti
20	- 49 assistenti	1 punto
50	- 149 assistenti	2 punti
Più di 149	assistenti	3 punti

H. Assemblee

Definizione: *Numero di assemblee, riunioni e conferenze organizzate a livello nazionale dall'istituzione responsabile cui hanno partecipato almeno sei persone appartenenti a una commissione, a un gruppo di lavoro o alla presidenza. Queste persone sono attive perlopiù a titolo onorifico.*

0	- 9 assemblee	0 punti
10	- 19 assemblee	1 punto
20	- 39 assemblee	2 punti
Più di 39	assemblee	3 punti

1.4. Fattori di valutazione qualitativi per tutti i tipi di organizzazioni

I documenti pertinenti devono essere caricati nella banca dati.

1.4.1. Gestione della qualità

- a. Descrizione della garanzia della qualità, dei controlli di qualità o dei marchi di qualità. Presentazione dei piani, delle strategie e delle misure in materia.
- b. Presentazione di piani, strategie e prestazioni che tengono in debita considerazione le esigenze e i bisogni di ragazze e ragazzi (promozione della parità tra i sessi).
- c. Raggiungibilità dell'organizzazione (dati personali, numero di telefono, e-mail di persone di contatto ecc.)

1.4.2. Contatti con altre organizzazioni

Descrizione della collaborazione attiva e della rete di contatti con altre istituzioni (pubbliche o private). Presentazione dei piani, delle strategie e delle misure in materia (a livello nazionale e internazionale).

1.4.3. Misure di comunicazione interne ed esterne e pubbliche relazioni

Descrizione delle misure e degli strumenti di comunicazione: numero, tipo e destinatari. Presentazione dei piani e delle strategie in materia (linee direttive, basi della comunicazione ecc.).

1.4.4. Partecipazione

Descrizione delle possibilità di partecipazione di fanciulli e giovani in seno all'istituzione responsabile (partecipazione attiva negli organi associativi, coinvolgimento nello sviluppo di prestazioni ecc.). Presentazione dei piani, delle strategie e delle attività in materia.

1.4.5. Servizi

Descrizione di servizi particolari, destinati ai membri dell'istituzione responsabile e ai partecipanti regolari alle manifestazioni, che esulano dagli ambiti della consulenza e dell'informazione (p. es. prestito di materiale, servizi assicurativi, vendita ecc).

1.4.6. Integrazione di fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione

Descrizione delle prestazioni e attività volte a consentire in modo mirato e promuovere espressamente l'integrazione di fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione. Presentazione dei piani, delle strategie e delle misure in materia.

2. Documenti richiesti

- a. Linee direttive o descrizione dell'organizzazione;
- b. statuti;
- c. rapporto annuale approvato dell'anno precedente;
- d. budget dell'anno in corso;
- e. conto annuale riveduto dell'anno precedente;
- f. rapporto di revisione dell'anno precedente.

Allegato 3

Aiuti finanziari a istituzioni private per progetti d'importanza nazionale che fungono da modello (art. 8 cpv. 1 lett. a LPAG)

1. Condizioni per il progetto

- a. Il progetto non fa parte di un'attività esistente e dura al massimo tre anni.
- b. Il progetto è attuato a livello nazionale oppure è trasferibile o estendibile ad altre regioni o istituzioni responsabili.
- c. Il progetto risponde a un bisogno comprovato ed è stata eseguita un'analisi del contesto (sono disponibili progetti comparabili).
- d. Il progetto persegue un approccio sostanzialmente innovativo in termini di metodi, idee, obiettivi o strategie.
- e. Sono stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi. Sono illustrate le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati.
- f. I responsabili del progetto indicano in che misura questo potrebbe concretizzarsi in un'attività nel lungo periodo.
- g. Il progetto garantisce il trasferimento delle conoscenze e i suoi risultati, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.

2. Documenti richiesti

- a. Linee direttive o descrizione dell'organizzazione;
- b. statuti;
- c. descrizione del progetto;
- d. budget del progetto;
- e. piano di finanziamento del progetto;
- f. piano di valutazione.

Allegato 4

Aiuti finanziari a istituzioni private per progetti d'importanza nazionale che favoriscono la partecipazione attiva dei giovani (art. 8 cpv. 1 lett. b LPAG)

1. Condizioni per il progetto

- a. Il progetto non fa parte di un'attività esistente e dura al massimo tre anni.
- b. Il progetto è attuato a livello nazionale oppure è trasferibile o estendibile ad altre regioni o istituzioni responsabili.
- c. Il progetto e il concetto sono stati ideati perlopiù da fanciulli e giovani oppure attribuiscono un ruolo centrale a fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione. Essi vi sono coinvolti in modo adeguato alle loro capacità.
- d. Almeno il 50 per cento delle persone con funzioni direttive o di assistenza ha meno di 30 anni.
- e. Almeno il 50 per cento dei partecipanti ha meno di 25 anni.
- f. I responsabili del progetto indicano in che misura si tratta di un progetto di partecipazione attiva dei giovani. Descrivono i metodi, i processi e le strutture di partecipazione.
- g. Sono stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi. Sono illustrate le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati.
- h. I risultati del progetto, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.

2. Documenti richiesti

- a. Linee direttive o descrizione dell'organizzazione;
- b. statuti;
- c. descrizione del progetto;
- d. budget del progetto;
- e. piano di finanziamento del progetto.

Allegato 5

Aiuti finanziari a istituzioni private per la formazione e il perfezionamento (art. 9 LPAG)

1. Inoltro di una richiesta per la conclusione di un contratto di prestazioni conformemente all'articolo 13 OPAG

Indicazioni sui singoli corsi:

- a. denominazione;
- b. durata in giorni;
- c. obiettivi e contenuto;
- d. rapporto con la pratica;
- e. metodi adottati e requisiti per i responsabili dei corsi;
- f. rapporto numerico tra i responsabili dei corsi e i partecipanti;
- g. statuti;
- h. rapporto annuale e conto annuale riveduto dell'anno precedente;
- i. dati relativi all'applicazione di un fattore di ponderazione per le seguenti caratteristiche specifiche delle prestazioni:
 1. prestazioni per fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione;
 2. prestazioni a favore della parità fra i sessi;
 3. elevato potenziale di prevenzione (in particolare in materia di dipendenze e salute);
 4. gestione della qualità.

2. Fattori determinanti per il calcolo degli aiuti finanziari

Per ogni corso svolto occorre registrare nella banca dati elettronica le indicazioni seguenti:

- a. numero di partecipanti tra i 17 e i 30 anni (è determinante l'anno di nascita);
- b. durata del corso (approssimata alla mezza giornata);
- c. numero di Cantoni di domicilio dei partecipanti (costituisce il fattore cantonale);
- d. numero di lingue in cui è stato svolto il corso e sono disponibili i relativi documenti (costituisce il fattore linguistico);
- e. fattore di ponderazione (fissato nel contratto di prestazioni e preso automaticamente in considerazione dalla banca dati elettronica).

I fattori da a. a e. sono moltiplicati tra loro; il risultato costituisce il punteggio per i corsi.

Il fattore cantonale c. è costituito come segue:

1 Cantone	1
2 Cantoni	1,25
3-4 Cantoni	1,5
5-6 Cantoni	1,75
Più di 6 Cantoni	2

Il fattore linguistico d. è costituito come segue:

1 lingua	1
2 lingue	1,5
Più di 2 lingue	2

Il fattore di ponderazione e. (secondo il punto 1 lett. i) è costituito come segue:

nessuna caratteristica specifica	1
1 caratteristica specifica	1,25
2 caratteristiche specifiche	1,5
3 caratteristiche specifiche	1,75
4 caratteristiche specifiche	2

3. Altre indicazioni per la registrazione dei corsi nella banca dati elettronica

- a. Sede del corso;
- b. data del primo giorno di corso;
- c. programma dettagliato del corso in tutte le lingue disponibili;
- d. valutazione del corso (se disponibile).

Allegato 6

Aiuti finanziari a istituzioni private per l'attuazione di progetti di promozione della partecipazione politica a livello federale (art. 10 LPAG)

1. Condizioni per il progetto

- a. Il progetto viene svolto regolarmente o non fa parte di un'attività esistente e dura al massimo tre anni.
- b. Il progetto si presta alla partecipazione di fanciulli e giovani ai processi politici a livello federale e all'applicazione dei meccanismi politici.
- c. Il progetto e il concetto sono stati ideati perlopiù da fanciulli e giovani.
- d. Fanciulli e giovani con un particolare bisogno di promozione sono coinvolti nel progetto in modo adeguato alle loro capacità.
- e. È fornita una descrizione dei metodi, dei processi e delle strutture di partecipazione.
- f. Sono stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi. Sono illustrate le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati.
- g. I risultati del progetto, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.

2. Documenti richiesti

- a. Linee direttive o descrizione dell'organizzazione;
- b. statuti;
- c. descrizione del progetto;
- d. budget del progetto;
- e. piano di finanziamento del progetto;
- f. piano di valutazione.

Allegato 7

Aiuti finanziari ai Cantoni e ai Comuni per progetti modello d'importanza nazionale (art. 11 LPAG)

1. Condizioni per il progetto

- a. Il progetto non fa parte di un'attività esistente e dura al massimo tre anni.
- b. Il progetto è trasferibile o estendibile ad altri Cantoni, ad altre regioni, ad altri Comuni o ad altre istituzioni private.
- c. Il progetto risponde a un bisogno comprovato ed è stata eseguita un'analisi del contesto (sono disponibili progetti comparabili).
- d. Il progetto persegue un approccio sostanzialmente innovativo in termini di metodi, idee, obiettivi o strategie.
- e. Sono stabiliti obiettivi qualitativi e quantitativi. Sono illustrate le misure con cui raggiungere gli obiettivi e valutare i risultati.
- f. I responsabili del progetto indicano in che misura questo potrebbe concretizzarsi in un'attività nel lungo periodo.
- g. Il progetto garantisce il trasferimento delle conoscenze e i suoi risultati, i metodi impiegati e i documenti ad esso relativi sono pubblicati.

2. Documenti richiesti

- a. Descrizione del progetto;
- b. budget del progetto;
- c. piano di finanziamento del progetto;
- d. piano di valutazione;
- e. in caso di richieste di Comuni, parere dei Cantoni competenti;
- f. contratto di prestazioni, se un'istituzione privata è incaricata da un Comune o da un Cantone.